

Reg. Gen N. 106
Del 26 febbraio 2021

Oggetto C.C.N.L. ANNO 2020 - parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. **IMPEGNO DI SPESA Azienda VIAGGI FURNO Srl (U.I. € 4.500,00) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA V ACCONTO 2020 (U.L. € 8.580.000,00) - REVOCA PARZIALE della D.D. n. 499/2020.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone quanto segue:

1) di procedere, per le motivazioni sotto indicate, alla parziale **REVOCA** della propria Determinazione Dirigenziale n. 499 del 31 agosto 2020, per la parte relativa alla **LIQUIDAZIONE** della spesa **V ACCONTO ANNO 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrottranvieri, periodo 2004-2007 – che ammonta ad **Euro 9.500.000,00**;

2) di **IMPEGNARE** la spesa, pari ad **Euro 4.500,00**, a favore dell'**Azienda VIAGGI FURNO S.r.l.**, con sede legale in Strada Provinciale Corio n. 36 - 10070 SAN CARLO CANAVESE (TO) - Partita IVA e Codice Fiscale 00475230017 - con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999;

3) di **LIQUIDARE** la spesa complessiva, pari ad **Euro 8.580.000,00**, a titolo di **V ACCONTO ANNO 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrottranvieri, periodo 2004-2007 – a favore delle Aziende elencate nell'ALLEGATO 01), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e secondo gli importi ivi indicati, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999.

Motivazione

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante "*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", prevede, in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la costituzione e le funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

Gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58 e l'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l'assegnazione delle

risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette norme prevedono, altresì, l'assegnazione delle risorse alle Regioni, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone la corresponsione diretta, a concorrenza della quota statale, dell'importo ivi dettagliato a carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall'anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 499 del 31 agosto 2020, si è provveduto ad impegnare la spesa, pari ad **Euro 9.500.000,00**, relativa al **V ACCONTO ANNO 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore delle Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

L'Agenzia, avendo raccolto le dichiarazioni - a consuntivo - delle Aziende aventi diritto, di cui al citato **ALLEGATO 01**) e provveduto ad espletare la regolare attività di controllo, sulla base delle dichiarazioni aziendali dei costi sostenuti per la copertura degli oneri contrattuali, pervenute dalle Aziende stesse, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, ha provveduto ad approvare – a lotti successivi - il **CONSUNTIVO ANNO 2019**.

Dall'esame dei dati riportati nell'elaborato - **CONSUNTIVO ANNO 2019** - si rileva che è stata versata – a titolo di acconto - una somma in eccedenza, complessivamente pari ad **Euro 357.368,10**, che verrà recuperata - a conguaglio – sulla liquidazione del **V ACCONTO ANNO 2020**, in particolare per le seguenti Aziende, con a fianco specificata la somma da compensare:

- a) A.C.T.P. Srl – Busca, per **Euro 1.044,46**;
- b) AUTOLINEE ALLASIA Srl – Savigliano, per **Euro 48,94**;
- c) AUTOSTRADALE Srl – Milano, per **Euro 19.675,58**;
- d) CAVOURESE SpA – Torino, per **Euro 89.503,50**;
- e) S.T.A.C. Srl – Casale Monferrato, per **Euro 12.772,15**;
- f) GTT – Gruppo Torinese Trasporti Spa – Torino, per **Euro 212.409,21**;
- g) AMAG MOBILITA' SpA – Alessandria, per **Euro 17.296,06**;
- h) S.A.A.M.O. SpA – Ovada, per **Euro 4.618,20**.

Per quanto sopra, ed avendo a disposizione i valori accertati ed approvati, di competenza dell'annualità 2019, si rende necessario rimodulare le singole somme relative al **V ACCONTO 2020**, disposte con la precedente Determinazione dirigenziale n. 499 del 31 agosto 2020, al fine di non erogare ulteriori somme in eccedenza rispetto

ai valori definiti e riportati nel **CONSUNTIVO ANNO 2019**, presi a riferimento per l'annualità 2020.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)*, ha disposto al TITOLO V – art. 8 – comma 9, quanto segue: *“Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre e, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali.

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non venga approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato. (art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l'importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (art. 163, comma 3 e 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Espletata la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi, si procede, pertanto, all'impegno della spesa di **Euro 4.500,00**, a favore dell'Azienda VIAGGI FURNO S.r.l., sopra generalizzata ed alla liquidazione della somma complessiva, pari ad **Euro 8.580.000,00**, quale **V ACCONTO ANNO 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – da ripartirsi tra le Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, il cui importo è specificato nel citato **ALLEGATO 01**).

Applicazione

Il Direttore Generale dispone:

- di **IMPEGNARE** la spesa, pari ad **Euro 4.500,00**, a favore dell'Azienda VIAGGI FURNO S.r.l., sopra generalizzata, a titolo di competenza **ANNO 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999;
- di **LIQUIDARE**, con emissione dei relativi mandati di pagamenti, la somma complessiva, pari ad **Euro 8.580.000,00**, da ripartirsi tra le Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, per gli importi specificati nello stesso **ALLEGATO 01**, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999;

Attenzione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 22 gennaio 2019, si autorizzava il Direttore Generale a firmare, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio, gli atti di accettazione della **cessione del credito**, da parte dell'Azienda GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (cedente), a favore degli Istituti di Credito (cessionari).

La medesima Azienda GTT S.p.A., con nota PEC del 12 febbraio 2019 – ns.prot.n. 1371/2019, ha comunicato che il credito vantato in ordine ai CCNL (comprensivo di tutti i contratti TPL, Metropolitana e Ferrovia) è da trasferire sul conto corrente bancario di Intesa San Paolo, già acquisito in anagrafica della contabilità dell'Agenzia.

Il Direttore Generale

Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 26 febbraio 2021

Proposta di Determinazione n. 40 del servizio - BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 26 febbraio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 181, 184 e 185 del T.U.E.L., approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.